

Prot. n.323/C/2015

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 18 Novembre 2015

Oggetto: Riordino della normativa in materia di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria – Circolare del Ministero del Lavoro n. 30/15-

Il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti ad integrazione delle istruzioni già impartite in merito alla nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria introdotta dal Decreto Legislativo n. 148/2015-

Ad integrazione delle indicazioni contenute nella circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 (v. Circolare n. 474 dell'8/10/15), avente ad oggetto la nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria introdotta dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (v. Circolare n. 453 del 24/9/15), il Ministero del Lavoro, con l'allegata circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha, fra l'altro, diramato i chiarimenti di seguito evidenziati:

- con riferimento alla unità produttiva oggetto di cessazione di attività, i cui lavoratori hanno già fruito – anche in costanza della normativa previgente al Decreto Legislativo n. 148/2015 – del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi per cessazione non è possibile accedere nuovamente ad un trattamento straordinario di integrazione salariale, per qualsiasi causale. Al paragrafo 4.2.1. della circolare n. 24/2015, il Ministero del Lavoro ha segnalato che, in ragione del venir meno, a partire dal 1° gennaio 2016, della possibilità di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di crisi per cessazione (anche parziale) di attività, i requisiti per l'ammissione a tale trattamento devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2015.

Pertanto, entro la data del 31 dicembre 2015 deve essere stipulato l'accordo in sede istituzionale e deve altresì essere presentata l'istanza di accesso al trattamento.

Il decreto ministeriale di ammissione potrà essere emanato anche dopo il 31 dicembre 2015, una volta esaurita l'istruttoria delle domande presentate entro il termine sopra richiamato.

Ciò in quanto l'unità produttiva è evidentemente cessata ed i lavoratori sono stati gestiti sulla base del piano di gestione degli esuberi già articolato nella domanda di accesso al trattamento per la causale di crisi per cessazione;

- alle istanze di proroga dei trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria riferiti a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o per solidarietà già avviati alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (24 settembre 2015), si applicano le regole previste dalla normativa previgente, comprese quelle concernenti il procedimento amministrativo, la contribuzione addizionale ed il trattamento di fine rapporto, a condizione che la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015.

Lo stesso criterio vale anche per le istanze relative al secondo anno dei programmi di cessazione biennale di attività, eventualmente presentate a decorrere dal 24 settembre

2015, nel rispetto delle istruzioni fornite dal Ministero del Lavoro nelle circolari n. 1 del 22 gennaio 2015 e n. 9 del 20 marzo 2015.

Resta fermo che alle domande relative al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 148/2015, anche laddove l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni sia avvenuto in data precedente al 24 settembre 2015.

I nostri uffici restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)